

Misure specifiche su Forze armate, Forze di polizia e Vigili del fuoco nella manovra correttiva

Oltre alle misure in materia previdenziale previste dall'articolo 12 (finestre a scorrimento; innalzamento dell'età pensionabile delle donne; aumento dell'età pensionabile connesso alla speranza di vita; l'abrogazione delle norme che permettevano il trasferimento della contribuzione all'Inps in forma gratuita; la liquidazione fino a tre rate), la legge 122/10 di conversione del decreto legge 78 (cosiddetta manovra correttiva) contiene diverse norme che interessano direttamente il comparto sicurezza e difesa.

Articolo 2

Tutte le amministrazioni centrali hanno più flessibilità nell'utilizzo degli stanziamenti a loro disposizione nel triennio 2011-2013, ma è prevista una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie del 10% a decorrere dal 2011.

Articolo 6

Il comma 7 esclude il comparto sicurezza-difesa dalla riduzione delle consulenze, mentre il successivo comma 8 esclude le Feste istituzionali delle forze armate e di polizia dalla stretta introdotta relativa al bilancio e alla partecipazione del personale dipendente. Il comparto sicurezza-difesa è anche escluso dalla riduzione delle spese di missione all'estero (comma 12), come anche dalla cancellazione delle diarie (comma 12), dal taglio alla formazione (comma 13) e da quello alla mobilità (comma 14). I commi 21 ter e 21 quater riguardano la Difesa; in particolare: ai sensi del comma 21 ter la Difesa può far slittare il piano di consegna di mezzi e sistemi d'arma; il comma 21 quater porta, previo confronto con il consiglio centrale della rappresentanza militare, alla rideterminazione dei canoni di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi.

Articolo 7

Il comma 31 bis autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2011 per il funzionamento della Autorità nazionale anticorruzione.

Articolo 8

Tutte le amministrazioni centrali e periferiche razionalizzano le spese, ad iniziare da quelle per gli immobili e utilizzando il canale della Consip per i consumi intermedi.

Il comma 11 bis istituisce presso il ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 80 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Tale fondo tiene conto della specificità del comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico. Il fondo è destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21. È atteso un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione della ripartizione delle risorse fra i ministeri interessati (interno, difesa, infrastrutture e dei trasporti, giustizia, economia e delle finanze, politiche agricole alimentari e forestali).

Articolo 9

Il comparto sicurezza-difesa rientra fra quelli interessati dalla misure di contenimento della spesa per il personale con il blocco triennale della contrattazione (comma 1) e la sola erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale (comma 17) e la riduzione dei compensi che superano la soglia di 90mila e di 150mila (comma 2). Alcune misure riguardano esclusivamente il comparto sicurezza-difesa. In particolare, il comma 4 esclude le forze armate, di polizia e i vigili del fuoco dalla soglia massima del 3,2% per gli aumenti relativi

alla contrattazione per il biennio 2008-2009. Il comma 6 specifica che il comparto sicurezza-difesa ha regole diverse rispetto ad altri comparti del pubblico impiego in materia di turn over: a partire dal 2010 sono ammesse assunzioni in numero pari alle cessazioni. Il comma 21 blocca il meccanismo degli adeguamenti retributivi automatici del personale non contrattualizzato (personale militare, forze di polizia, vigili del fuoco), con gli automatismi che hanno effetti a livello giuridico ma non retributivo). Il comma 30 determina il finanziamento a decorrere dal 2011 dei riallineamenti di carriera nelle forze armate, mentre il comma 33 destina il 10% delle risorse derivanti dalla lotta all'evasione al fondo di assistenza per i finanziari. Il comma 34 a partire dal 2014 riduce del 30% l'indennità di impiego operativo per i reparti di campagna.

Articolo 55

Il comma 3 stanziava 30 milioni di euro per il periodo 4 agosto-31 dicembre 2010 per l'attività di pattugliamento delle aree urbane da parte di militari; il comma 4 integra di 18,5 milioni di euro il fondo per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia; il comma 5 rifinanzia le missioni di pace all'estero; il comma 5 bis stanziava le risorse per l'avvio della sperimentazione della "leva" breve di tre settimane con l'obiettivo di fornire ai giovani le nozioni sui valori della difesa della Patria e sulle missioni di pace all'estero.